

**COMUNE DI SALICE SALENTINO**

Provincia di LECCE

ORDINANZA**N. 1 DEL 09/01/2024 PROT. 354**

OGGETTO: Modifica temporanea della circolazione stradale in via Municipio, finalizzata alle operazioni di montaggio impalcatura necessaria ai lavori di efficientamento energetico del Palazzo Municipale.

IL SINDACO**PREMESSO che:**

- ✓ con nota pervenuta in data 09/01/2024 – prot. n° 348,– il Geom. Luigi Marullo – legale rappresentante dell’Impresa MARULLO Costruzioni s.r.l. con sede a Calimera (LE) in via Francia, 7 (Z.I.) - P.I. 02549210751, ha comunicato che si rende imprescindibile il montaggio di una impalcatura necessaria al proseguo dei lavori di efficientamento energetico del Palazzo Municipale.
- ✓ l’occupazione temporanea del suolo pubblico per eseguire le lavorazioni di cui trattasi, non è soggetta al pagamento della TOSAP a norma dall’art. 49, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 507 del 1993;
- ✓ i lavori saranno eseguiti dalla medesima Impresa;
- ✓ il Direttore dei Lavori incaricato è l’Ing. Domenico Mancini via Tintoretto, 13 -74027 San Giorgio Jonico (TA)

VISTO il programma dei lavori, che prevede la necessità di occupare ml 45,20 x 1,20 per complessivi mq. 54,24 su sede stradale, in via Municipio, dalle ore 7:00 di mercoledì 10 gennaio 2024 alle 18:00 di giovedì 2 maggio 2024 e comunque fino a conclusione dei lavori;

VISTA la documentazione presentata, le caratteristiche della strada interessata e la disciplina di circolazione vigente, dalla quale risulta Via Municipio, a senso unico di marcia;

VISTA l’istruttoria effettuata dal Servizio Viabilità dalla quale si evince che:

- ✓ per la realizzazione dei lavori edili si dovrà occupare parte della carreggiata stradale di Via Municipio - dall’intersezione via Vittorio Emanuele fino al civico 5 - ml 45,20 x 1,20 per complessivi mq. 54,24;
- ✓ dovrà essere garantita una corsia per il transito dei veicoli con larghezza minima di m 3,50

adiacente all'area occupata;

- ✓ in corrispondenza dell'occupazione non è possibile consentire la circolazione in sicurezza dei pedoni e dei veicoli;
- ✓ il posizionamento dei mezzi necessari alle lavorazioni edili previste nell'edificio, le modalità di esecuzione dei lavori sono incompatibili con la regolamentazione della circolazione esistente e pertanto, durante l'esecuzione dei lavori, si rende opportuno adottare la seguente disciplina temporanea su Via Municipio per ml. 45,20, in corrispondenza dei lavori

1.RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA;

2.DIVIETO DI FERMATA E SOSTA VIETATA CON RIMOZIONE FORZATA
su entrambi i lati della carreggiata stradale;

3.LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 20-10 Km/h, installati in sequenza di avvicinamento al cantiere;

RITENUTO che l'occupazione richiesta sia incompatibile con la regolamentazione della circolazione esistente, e che pertanto si rende necessario assumere i necessari provvedimenti atti a tutelare le condizioni di sicurezza della circolazione stradale e al contempo garantire la pubblica incolumità, nel rispetto di quanto dettato dalle normative vigenti;

VISTI:

- ✓ Il D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;
- ✓ l'art. 3, comma 4 della L. 241/90;
- ✓ il D.L.vo n. 285 del 30.04.92 "Codice della Strada";
- ✓ il Regolamento per l'esecuzione del citato Codice della Strada approvato con D.P.R. n. 495/92 e ss.mm.ii.;

ORDINA

DI ISTITUIRE la seguente disciplina di circolazione temporanea dalle ore **7:00 di mercoledì 10 gennaio 2024 alle 18:00 di giovedì 2 maggio 2024 e comunque fino a conclusione dei lavori** in via Municipio, in corrispondenza dei lavori:

- 1. RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA;**
- 2. DIVIETO DI FERMATA E SOSTA VIETATA CON RIMOZIONE FORZATA** su entrambi i lati della carreggiata stradale;
- 3. LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 20-10 Km/h,** installati in sequenza di avvicinamento al cantiere che nel periodo di validità dell'ordinanza, la stessa produca i propri effetti, in merito alla regolazione della viabilità e della sosta, solo dal momento in cui è esposta la segnaletica di cantiere e fino al ripristino della normale segnaletica permanente;

DISPONE

che la ditta esecutrice dei lavori, "MARULLO COSTRUZIONI srl con sede a Calimera (LE) in via Francia 7 (Z.I.), oltre a quanto sopra ordinato, è impegnata a predisporre idonea segnaletica nel rispetto della presente ordinanza nonché secondo la cantierizzazione degli stessi e dei seguenti principi direttivi:

- ✓ tutta la segnaletica temporanea verticale e orizzontale, conforme al vigente Codice della Strada e al relativo Regolamento di Esecuzione, dovrà essere installata a cura e spese delle imprese

precedentemente indicate, e posizionata in modo tale che sia percepibile di giorno e di notte agli utenti della strada al fine di non creare confusione e/o intasamenti al flusso della circolazione stradale;

- ✓la regolazione del traffico durante la esecuzione dei lavori dovrà avvenire a mezzo di movieri predisposti dall'Impresa esecutrice;
- ✓tutti gli oneri relativi alla sicurezza del traffico e alla disciplina delle deviazioni, alle cautele necessarie onde evitare danni a persone e/o cose restano a carico della stessa Impresa;
- ✓il Comune di Salice Salentino è esonerato da qualsiasi responsabilità in conseguenza di eventuali danni a cose e persone che si potrebbero verificare per le opere a realizzarsi durante l'esecuzione delle stesse;
- ✓la stessa impresa, al fine di rimuovere qualsiasi pericolo, soprattutto durante le ore notturne, per gli eventuali scavi dovrà garantire che vengano richiusi quotidianamente ed eventuali accumuli di materiale dovranno essere adeguatamente segnalati. Caso contrario, dovranno assicurare idonea e visibile segnaletica di pericolo;
- ✓la stessa impresa dovrà provvedere al ripristino della pavimentazione interessata all'occupazione, di tutta la segnaletica orizzontale e verticale rimossa o danneggiata durante le lavorazioni.
- ✓il mancato adempimento del ripristino sarà eseguito dal Comune di Salice Salentino e le spese sostenute saranno addebitate alla Ditta esecutrice dei lavori.

AVVISA

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241 del 07/08/1990, avverso alla presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per illegittimità ai sensi dell'art. 21 della Legge 1034/1971 entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale Puglia, in alternativa può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'art. 9 del DPR 1199/1971.

In relazione all'art. 37, comma 3° del D.L.vo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art.74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, responsabile del procedimento è l'Agente Francesco CICCARESE della Polizia Locale.

La presente Ordinanza annulla ogni segnaletica esistente sui percorsi descritti limitatamente allo svolgimento dei lavori.

DEMANDA

Al personale appartenente alla Polizia Locale e agli altri organi di Polizia Stradale di cui all'art.12 del D.Lgs 30/04/1992 n.285 Nuovo Codice della Strada, la vigilanza sul rispetto di quanto disposto dalla presente ordinanza.

DISPONE altresì

che la presente ordinanza venga resa pubblica mediante pubblicazione sul Sito Ufficiale e all'Albo Pretorio del Comune e notificata:

- ✓All'impresa MARULLO COSTRUZIONI s.r.l. con sede a Calimera (LE) in via Francia, 7

COPIA

(Z.I.) - P.I. 02549210751. certificata@pec.marullocostruzioni.it

✓ Al Direttore dei lavori - l'Ing. Domenico Mancini tms@pec.tmsengineering.it

che la stessa venga inviata:

✓ Al RUP – Arch. Lavinia MARANGIONE	SEDE
✓ Al Sindaco	SEDE
✓ Al Comando Stazione Carabinieri	SALICE SALENTINO
✓ Al Comando Polizia Locale	SEDE
✓ All'Agente di Polizia Locale Francesco CICCARESE	SEDE
✓ Al 115 – Vigili del Fuoco	LECCE
✓ Al 118 – Soccorso Pubblico	LECCE

Li

IL SINDACO
f.to Cosimo LEUZZI

COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 21

Si certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on-line il giorno 09/01/2024 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Salice Salentino, addì 09/01/2024

IL SINDACO
f.to Cosimo LEUZZI

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Salice Salentino, 09/01/2024
